



AVVISO PUBBLICO PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI  
PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) n. 5**

96. È possibile dare comunicazione dell'avvio dei lavori - tramite pec come indicato nella FAQ n. 79 - anche prima della data indicata nella proposta progettuale? Nel caso specifico si era indicato il 31 gennaio 2023, ma si potrebbe essere pronti già per l'inizio del mese.

Si. Una volta trasmessa, la comunicazione deve essere caricata sulla piattaforma REGIS all'interno dell'apposita sezione dedicata al cronoprogramma procedurale. In questa fase, il soggetto attuatore dovrà altresì caricare tutta la documentazione necessaria atta a comprovare e dimostrare l'avvenuto avvio dell'intervento.

97. Quali sono i passaggi da seguire per comunicare e dimostrare l'avvio tempestivo dell'intervento entro il termine del 31 gennaio 2023?

L'avvio dell'intervento va comunicato con nota ufficiale a mezzo PEC al Servizio VIII del Segretariato Generale MiC al seguente indirizzo: [sg.servizio8@pec.cultura.gov.it](mailto:sg.servizio8@pec.cultura.gov.it), avendo cura di specificare la data, la denominazione dell'intervento e il CUP.

Una volta trasmessa, la comunicazione deve essere caricata sulla piattaforma REGIS all'interno dell'apposita sezione dedicata al cronoprogramma procedurale. In questa fase, il soggetto attuatore dovrà altresì caricare tutta la documentazione necessaria atta a comprovare e dimostrare l'avvenuto avvio dell'intervento.

98. Le aziende floro-vivaistiche rientrano nelle imprese da inserire nel capitolato per i bandi pubblici ed alle relative regole vincolanti sugli importi?

Le aziende floro-vivaistiche rientrano tra gli operatori economici ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera p) e 45 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.); per quanto concerne le regole vincolanti sugli importi, si rinvia agli artt. 35 e 36 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, nonché alle previsioni dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020.

99. Presentando opportuna comunicazione per autorizzazione al Servizio VIII, come indicato nell'Art. 6 del Disciplinare d'obblighi e nella FAQ n.3, è possibile aggiornare il cronoprogramma con spostamenti di interventi tra i diversi SAL (in particolare, anticipazione di alcuni interventi ad un SAL precedente quello previsto). Vi sono in questo senso limitazioni o percentuali massime tollerate negli spostamenti temporali o nell'entità degli stessi (fatti salvi il mantenimento della tipologia/natura del progetto e dell'intervento interessato, l'inalterabilità delle previsioni inerenti a target e milestone e il rispetto di finalità, obiettivi e risultati attesi come specificato nel medesimo Art. 6)? Si fa presente, inoltre, che la modifica del cronoprogramma delle fasi operative comporterà anche una rimodulazione del cronoprogramma di spesa.

Premesso che la risposta al quesito richiederebbe maggiori elementi di dettaglio, si ricorda che le variazioni progettuali sono valutate caso per caso e sono subordinate all'espressa approvazione del Ministero. Per questa ragione, il cronoprogramma e il quadro tecnico economico aggiornati dovranno essere trasmessi via PEC al Ministero della Cultura - Servizio VIII del Segretariato Generale.



A tal riguardo, si ricorda che saranno considerate ammissibili le variazioni del cronoprogramma che consentano di garantire il raggiungimento dei *milestone* e *target* nonché la conclusione del progetto entro e non oltre il termine ultimo indicato dal soggetto attuatore in sede di presentazione della domanda.

**100. La FAQ n.3 esplicita che la modifica del cronoprogramma sarà consentita a seguito della registrazione del decreto di approvazione del Disciplinare d'obblighi presso i competenti organi di controllo: quando, presumibilmente, il decreto sarà registrato?**

Sarà cura della scrivente amministrazione procedere alla comunicazione dell'avvenuta registrazione che avverrà in tempi rapidi e comunque non oltre 30 giorni dalla trasmissione del decreto di approvazione dei disciplinari.

**101. Vi è una modalità specifica per la presentazione delle richieste di modifica (ad esempio, tramite tabella history of changes)?**

Le richieste di variazione progettuale dovranno essere inoltrate via PEC al seguente indirizzo: [sg.servizio8@pec.cultura.gov.it](mailto:sg.servizio8@pec.cultura.gov.it)

Si precisa inoltre che la formale richiesta di variazione al Progetto dovrà essere corredata di relazione di dettaglio nella quale siano chiaramente illustrate e motivate le modifiche che si intende apportare, oltre a tutti gli elementi necessari a verificarne la legittimità e l'ammissibilità. Sarà altresì necessario allegare il cronoprogramma e/o il quadro economico aggiornato.

A tale proposito, si evidenzia che, ai fini dell'approvazione, la variazione progettuale dovrà in ogni caso garantire il raggiungimento dei *milestone* e *target* nonché la conclusione del progetto entro e non oltre il termine ultimo indicato dal soggetto attuatore in sede di presentazione della domanda.

**102. Quali sono le tempistiche per la ricezione delle credenziali di accesso al portale Regis (avendo già trasmesso il template di profilazione richiesto)?**

Le tempistiche sono quelle strettamente utili alla lavorazione dei dati. Si consiglia di verificare sempre che la comunicazione via PEC trasmessa dal MEF (per il tramite del seguente indirizzo [ssorgs@pec.mef.gov.it](mailto:ssorgs@pec.mef.gov.it)) contenente le credenziali non sia finita nella cartella spam/posta indesiderata.

**103. Riceveremo nominativo e contatto di un referente di progetto interno al Ministero cui poterci rivolgere direttamente?**

No. È sempre possibile inviare le richieste di chiarimento o di informazione all'indirizzo PEC [sg.servizio8@cultura.gov.it](mailto:sg.servizio8@cultura.gov.it) o PEC [sg.servizio8@pec.cultura.gov.it](mailto:sg.servizio8@pec.cultura.gov.it)

**104. Con riferimento alla Guida operativa DNSH ed alla mappatura iniziale della correlazione tra investimenti, si chiede se sia stata effettuata un'ulteriore valutazione che ritenga necessaria la presentazione di ulteriori schede oltre a quelle indicate in griglia.**

La documentazione relativa agli adempimenti, necessari o eventuali, che ciascun beneficiario del finanziamento è tenuto a produrre e a caricare sul sistema informativo ReGIS è indicata nella Guida Operativa che colloca l'Investimento 2.3. nel REGIME 2, cioè tra quelli che si limitano a "non arrecare un danno significativo" attraverso l'esclusivo rispetto dei principi DNSH. Si invitano pertanto i soggetti attuatori a consultare la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)

**105. Con riferimento alle spese si chiede se sul portale ReGIS, nella scheda Cronoprogramma/Costi nel Piano dei costi e nel Quadro economico, le spese da inserire siano quelle impegnate o quelle pagate.**

All'interno della tab "Cronoprogramma/costi" è prevista la possibilità di compilare le seguenti sezioni e tabelle:



1. 1/3 "Iter di progetto": nella quale devono essere selezionate le fasi procedurali necessarie;
2. 2/3 "Piano dei costi": nella quale deve essere inserita la pianificazione finanziaria per anno di riferimento;
3. 3/3 "Quadro economico": nella devono essere indicate le voci di spesa che compongono il quadro economico di progetto conforme a quello indicato in sede di presentazione della domanda di finanziamento (Allegato A).

**106. Si possono considerare ammissibili le spese di acquisto di attrezzature usate e la riparazione di attrezzature già di proprietà della nostra associazione?**

Le spese ammissibili sono quelle individuate dall'art. 7 dell'Avviso pubblico. Si richiama in particolare l'attenzione sulla lett. g) "Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita".

**107. A causa dell'aumento dei costi, purtroppo non ci è più possibile comprare l'auto elettrica per i disabili. Possiamo eventualmente noleggiarla per la durata del progetto?**

Si rimanda all'art. 6 "Variazioni del progetto" del Disciplinare d'obblighi ai sensi del quale è possibile modificare il quadro economico del progetto formale richiesta di variazione al Servizio VIII corredata di relazione di dettaglio nella quale siano chiaramente illustrate e motivate le modifiche che si intende apportare, oltre a tutti gli elementi necessari a verificarne la legittimità ed ammissibilità.

**108. Per potere iniziare i lavori, oltre a richiedere al Ministero il previsto anticipo del 10% previo polizza fideiussoria, sto cercando di ottenere un finanziamento bancario destinato all'anticipo dei flussi derivanti dal Contributo a fondo perduto PNRR (anche questo pari al 10% dell'importo finanziato dal Contributo a fondo perduto PNRR). La mia domanda è: l'acquisizione di una garanzia pubblica su un finanziamento bancario destinato all'anticipo dei flussi derivanti da Contributo a fondo perduto PNRR è possibile?**

Si consiglia di rivolgersi al proprio istituto di credito di riferimento per ogni puntuale informazione in merito.

**109. Per avviare i lavori è necessario attendere la registrazione definitiva del disciplinare da parte degli organi di controllo?**

I lavori possono essere avviati anche prima della registrazione del disciplinare. Ai sensi dell'art. 12 infatti, il disciplinare, debitamente sottoscritto dal Soggetto attuatore e dal Servizio VIII, è valido ed efficace nei confronti del Soggetto attuatore dalla data di relativa sottoscrizione da parte del medesimo e relativa ricezione da parte del Servizio VIII.

**110. Il protrarsi dell'attivazione delle varie procedure sembra comportino la necessità di richiedere una modifica del cronoprogramma che deve essere approvato dal Ministero. Sino a quando il cronoprogramma non viene approvato non è possibile inviare la comunicazione di inizio dei lavori? Se la risposta da parte del Ministero arrivasse dopo la data del 31/1/2023 cosa succede?**

Fermo restando quanto già chiarito nelle risposte ai quesiti nn. 26, 60 e 74, il soggetto attuatore è in ogni caso tenuto a garantire l'avvio dell'intervento entro il 31 gennaio 2023.

Più precisamente entro tale termine il soggetto attuatore dovrà comunicare e dimostrare l'avvio dell'intervento anche attraverso l'inizio della realizzazione di singole parti (ad es. attraverso la pubblicazione dell'avviso di manifestazioni di interesse; richiesta via pec di offerte economiche a più operatori ecc...) purché tale modalità attuativa risulti funzionale ad assicurare la realizzazione dell'intervento senza pregiudizio dei *target* e *milestone*.



Ai fini dell'approvazione della variazione sarà quindi necessario garantire in ogni caso l'avvio dell'intervento e provvedere alla relativa comunicazione.

111. Il protrarsi dei tempi di attivazione ci ha di fatto impedito di eseguire i lavori previsti nel periodo di chiusura invernale 2022-2023. Visto che il nostro piano prevedeva la chiusura del progetto entro il 2024, abbiamo a disposizione solo la chiusura stagionale 2023-2024 stiamo rivedendo il piano dei lavori previsti per verificare quali parti del progetto siano eseguibili per rispettare la scadenza finale. È possibile chiedere, prima della comunicazione di inizio delle attività, una riduzione delle opere previste con una conseguente riduzione del finanziamento?

No. Non sono ammissibili variazioni del progetto che comportino una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o dell'intervento/operazione interessata nonché dei risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento (cfr. art. 6 del Disciplinare).

112. L'art. 3, capoverso 7, lett. b) del Disciplinare d'obbligo sottoscritto prevede che in caso di trasferimento della titolarità dei beni oggetto degli interventi il subentrante si impegni al rispetto del disciplinare d'obbligo e di conseguenza non apporti modifiche sostanziali nei 5 anni successivi al loro completamento. Il nostro contratto di concessione, che scade nel 2034, ci consente di recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, con un preavviso di un anno, per dare il tempo al Comune proprietario di individuare un nuovo concessionario o in subordine individuare una nuova forma gestionale. Visto che il Comune nei primi mesi del 2023 molto probabilmente risulterà inadempiente su alcune condizioni contrattuali è possibile che vi siano le condizioni da parte nostra per una disdetta del contratto di concessione.

Viste le premesse di cui sopra, a quali conseguenze andremmo incontro come soggetto attuatore, rispetto al PNRR, se la disdetta rispetto al Comune diventa operativa?

Ai sensi dell'art. 18 dell'Avviso e dell'art. 3 del Disciplinare d'obblighi sottoscritto il soggetto attuatore si obbliga a garantire la stabilità dell'intervento. La violazione delle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati legittima il Ministero della Cultura a recuperare il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Si aggiunge inoltre che ai sensi dell'art. 11, co. 3, "Resta ferma, in ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi e agli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR così come individuati nel presente Avviso o nelle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali, la facoltà di attivare i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 del D.L. n. 77/2021 nei confronti dei soggetti attuatori pubblici, ovvero la revoca del finanziamento, come disciplinata al successivo art. 16 nel caso che il Soggetto Attuatore sia un privato".

113. Nell'ambito del PNRR M1C3 Investimento 2.3. si chiede se un soggetto privato debba procedere alla nomina di un RUP per gli appalti dati con procedura negoziata a 5 operatori sotto €1.000.000 e richiedere un CIG ordinario. In caso di risposta affermativa il RUP quali caratteristiche deve avere? Può coincidere con il proprietario del giardino?

Si rinvia alla FAQ n. 65 già pubblicata sul sito del Ministero.

114. Nell'avviso pubblico, all'art. 3, comma 9, b, si fa riferimento al 31 gennaio 2023 come data entro cui avviare l'intervento, mediante consegna della comunicazione di inizio lavori. I lavori si intendono avviati anche se è partita la sola progettazione esecutiva e definitiva?

Si. Come previsto dall'art. 3 del Disciplinare d'obblighi, il soggetto attuatore si è impegnato ad attuare l'intervento "garantendo: a) l'avvio del Progetto (mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori) entro il 31 gennaio 2023".



Come chiarito nelle FAQ già pubblicate, per *inizio lavori* si intende ogni attività utile/necessaria all'avvio delle procedure di realizzazione dell'intervento anche attraverso l'attuazione di sue singole parti (ad es. attraverso la pubblicazione dell'avviso di manifestazioni di interesse; richiesta via PEC di offerte economiche a più operatori ecc...) purché tale modalità attuativa risulti funzionale ad assicurare la realizzazione dell'intervento senza pregiudizio dei *target* e *milestone*.

**115. Sul portale REGIS abbiamo inserito il cronoprogramma rivisto alla luce della ridefinizione dei tempi. È corretta la procedura?**

Sì, purché il "cronoprogramma rivisto" sia stato preventivamente inviato via pec al Servizio VIII per l'approvazione e opportunamente autorizzato da questo Ministero.

**116. Nella FAQ numero 28 si indicano il 31 gennaio e il 31 luglio come date entro cui apportare annualmente le eventuali modifiche ai piani finanziari in base all'andamento del progetto. Si deve dunque intendere che il budget può essere variato entro il 31.12.2023 e inserito in Regis senza richiesta di approvazione formale?**

No. Non è prevista la possibilità di variare il "budget", essendo necessario, in caso di variazioni del progetto, ricorrere sempre alla procedura indicata all'art. 6 del disciplinare.

Il soggetto attuatore è invece tenuto ad "aggiornare almeno due volte l'anno entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77/2021 e s.m.i." dove per *aggiornamento* si intende il caricamento dei giustificativi di spesa e della documentazione contabile relativa ai pagamenti predisposti in virtù del cronoprogramma di spesa.

**117. Con rispetto all'art. 13, comma 1, lett. b dell'Avviso, le quattro quote intermedie di pagamento saranno erogate sulla base delle richieste di pagamento presentate dal Soggetto Attuatore, a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute: la prima richiesta di pagamento può essere inoltrata a discrezione del soggetto attuatore al termine della progettazione esecutiva e definitiva secondo il cronoprogramma?**

Le modalità di pagamento al Soggetto Attuatore sono disciplinate dall'art. 5 del Disciplinare d'obblighi ai sensi del quale si prevede la possibilità di erogare in favore di quest'ultimo una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento complessivo concesso sulla base delle richieste di pagamento presentate dal Soggetto attuatore.

Le richieste di pagamento possono essere presentate in qualsiasi momento a fronte di spese effettivamente sostenute e a fronte dell'avanzamento nel perseguimento del target associato all'Intervento PNRR di riferimento, per la quota di competenza del Progetto.

Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento e dell'erogazione della quota il soggetto attuatore dovrà caricare su Regis tutta la documentazione contabile utile a dimostrare le spese effettivamente sostenute di cui chiede il rimborso.

**118. Può il soggetto attuatore privato affidare i lavori direttamente ad imprese specializzate iscritte ai rispettivi albi "archeologia" e "agro forestale"; oppure se sia obbligatorio fare bandi o altre procedure?**

Richiamando quanto già chiarito in sede di risposta alle precedenti FAQ pubblicate sul sito del PNRR del Ministero della Cultura, l'assoggettabilità degli affidamenti alla normativa pubblicistica deve essere



verificata caso per caso in ragione delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e delle leggi regionali di riferimento.

Ogni intervento finanziato a valere sul PNRR deve essere realizzato nel rispetto dei principi di parità, trasparenza, pubblicità ed economicità, applicando requisiti di partecipazione e criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e finalizzati a garantire la massima partecipazione.

In questo senso, il soggetto attuatore è sempre tenuto nell'individuazione dell'operatore economico a garantire il rispetto del principio di economicità attraverso la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità prezzo, idonea, ove possibile, a generare economie.

Sarà onere del soggetto attuatore verificare, anche avvalendosi di figure professionali specializzate in materia, la sussistenza dei predetti requisiti di assoggettabilità degli affidamenti alla normativa pubblicitaria prevista dal codice degli appalti pubblici nonché l'opportuna procedura da seguire. Questa amministrazione si riserva sin d'ora di verificare l'osservanza della normativa e dei principi sopra richiamati. In caso di mancata osservanza delle predette indicazioni potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato.

119. Con riferimento alla FAQ 90 e alle precedenti FAQ 30 - 32, si chiede se il termine di consegna dei lavori entro il 31 gennaio 2023 possa essere rispettato:

- 1) mediante l'inizio di una parte di lavori affidati in amministrazione diretta ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 (stralcio funzionale del progetto e di importo modesto), propedeutica e funzionale all'appalto principale, fermo restando il rispetto del termine di conclusione dei lavori come da cronoprogramma;
- 2) oppure mediante l'inizio di un lavoro appartenente alla categoria dei servizi, propedeutico e funzionale all'appalto, fermo restando il rispetto del termine di conclusione dei lavori come da cronoprogramma

Si rinvia alla risposta al quesito n. 114.

120. In attesa della necessaria autorizzazione della Soprintendenza che presumiamo possa arrivare in 30/45 giorni abbiamo deciso di procedere con la pubblicazione di un avviso pubblico sul nostro sito per poter intanto selezionare le ditte a cui affidare i lavori per la componente vegetale ed accelerare così i tempi progettuali. Tale nostra attività di pubblicità e trasparenza può considerarsi come inizio lavori e possiamo dunque comunicarla tempestivamente via PEC alla Vostra amministrazione come richiesto dall'Art. 3 del Disciplinare d'Obblighi?

Si.

121. Il soggetto attuatore non rientra nei presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione del D. Lgs. n.50/2016 e, dunque, non è obbligato ad eseguire alcuna procedura di gara. Devo comunque avere un CIG o è possibile garantire la tracciabilità dei flussi finanziari acquisendo dalle imprese esecutrici una dichiarazione ex art. 3, comma 7, del D. Lgs. n.136/2010 sui conti dedicati?

L'acquisizione del CIG è sempre necessaria. Si rinvia alla FAQ n. 65 già pubblicata sul sito del Ministero.

122. In assenza di attività procedimentale – essendo l'attuatore un privato e non essendo onerato di rispettare il D. Lgs. N.50/2016 - è necessaria la figura del RUP? In caso affermativo, è possibile affidare l'incarico ad un project manager libero professionista con competenze in euro progettazione/Next Generation Europe che agisca comunque da responsabile/coordinatore del progetto?



È sempre necessaria la figura del RUP che dovrà essere individuato dal soggetto attuatore caso per caso nel rispetto della normativa vigente in materia.

**123. È prevista la pubblicazione di Linee guida per i soggetti attuatori privati?**

Sì, saranno pubblicate sul sito del Ministero.

**124. Tenuto conto che il bene in oggetto è di proprietà privata e che il finanziamento complessivo è inferiore al milione di euro si richiede di sapere se l'appalto di opere, come esplicitato nel quesito n. 15 delle FAQ, sia escluso dall'applicazione della normativa del Codice degli appalti d.lgs. n. 50, art. 1 comma 2. Ovvero se sia possibile appaltare i lavori con la selezione di una o più imprese per lavorazioni omogenee (p.e.: opere edili di restauro, opere di restauro da giardiniere, ecc.). Se esiste una procedura semplificata o uno specifico riferimento normativo. Si richiede inoltre di sapere (essendo esclusi dal Codice degli appalti) sia obbligatoria l'iscrizione all'ANAC come stazione appaltante, nominare il R.U.P. per acquisire il C.I.G. per ciascun appalto). Si richiede anche di sapere se sia sufficiente l'indicazione del C.U.P. su tutti i documenti di spesa prodotti e trasmessi a codesto Ministero attraverso le procedure che ci indicherete.**

Si rinvia alla precedente risposta fornita alla domanda n. 118.